

# R.C.T. /O CONI SERVIZI S.p.A.

## DEFINIZIONI

<b>Contraente:</b>	l'entità che sottoscrive la polizza di assicurazione;
<b>Assicurato:</b>	il CONI, la CONI Servizi SpA, ed eventuali altri soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Società:</b>	l'Impresa assicuratrice;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Retribuzioni:</b>	qualsiasi corrispettivo che il datore di lavoro paga, a titolo di stipendi, mercedi, salari, compensi e canoni di affitto ai Prestatori di Lavoro o ad altri soggetti;
<b>Prestatori di Lavoro:</b>	<b>Dipendenti:</b> Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai ed eventuali altre figure professionali legate all'Assicurato da un contratto di prestazione di lavoro non previste nel sottostante elenco ; <b>Non Dipendenti e/o lavoratori Temporanei:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• i prestatori di lavoro temporaneo di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;</li><li>• i prestatori di lavoro come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. del 23/02/2000 n. 38;</li><li>• le figure professionali di cui l'Assicurato si avvale ai sensi del D.Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi).</li></ul>
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali, sia gli animali;
<b>Massimale:</b>	la massima esposizione della Società in ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1982, 1983 e 1984 Codice Civile).

### **Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre), senza tacito rinnovo, con effetto ore 24,00 del 30.04.2011. La polizza cesserà alle ore 24,00 del 30.04.2014.

### **Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).

### **Art. 3 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto di indennizzo, è facoltà di ciascuna delle Parti recedere dall'assicurazione dando all'Altra un preavviso di 60 giorni. In tale caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, restituisce al Contraente la parte di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

### **Art. 5 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali derivanti dalla presente Assicurazione sono a carico del Contraente indicato nella scheda di Polizza.

### **Art. 6 FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie nascenti dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa, sarà territorialmente competente il Foro di Roma.

## **OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE**

## **R.C.T. - Responsabilità Civile verso Terzi-**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali debba rispondere.

<b>MASSIMALE</b>	<b>R.C.T.</b>	<b>€ 7.500.000,00</b>	<b>UNICO</b>
<b>MASSIMALE</b>	<b>R.C.O.</b>	<b>€ 7.500.000,00</b>	<b>UNICO</b>

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

### **Qualifica di terzi:**

Vengono considerati terzi, limitatamente per le lesioni personali o morte, i seguenti soggetti:

- i membri del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale, del Collegio dei revisori dei Conti e del Comitato Nazionale Sport per Tutti, il Presidente e il Segretario Generale, i componenti del Consiglio d'Amministrazione nonché i componenti del Collegio Sindacale, ivi compresi i loro famigliari;
- tutti coloro che a qualsiasi titolo prestino la loro collaborazione per l'attività istituzionale del CONI e della CONI Servizi S.p.A. non previsti nella specifica dicitura "**Prestatori di Lavoro**" riportata nel presente contratto tra le "**Definizioni**", ed espressamente, per lesioni corporali da essi subite in occasione di lavoro o di servizio;
- gli sportivi (atleti, tecnici e ausiliari), gli associati e altre persone estranee e no all'organizzazione, gli spettatori, frequentatori abituali ed occasionali dei fabbricati;
- il personale medico, paramedico e tecnico dei centri medico-sanitari non dipendenti e professionisti in genere dell'Assicurato;
- ricevitori e loro dipendenti;
- le Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia, Finanza, ecc.) che a qualsiasi titolo si trovino nell'ambito delle strutture del Contraente/Assicurato.

## **R.C.O. -Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro-**

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, e spese) quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, inclusi quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n. 38

per gli infortuni da essi sofferti, escluse le malattie professionali.

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortunata.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

#### Precisazioni per le garanzie R.C.T. ed R.C.O.:

Tanto la Responsabilità Civile Terzi, quanto la Responsabilità Civile Operai devono intendersi valide anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e/o dall' INPS.

Nessuna franchigia verrà applicata sugli importi dovuti dall'Assicurato a titolo di rivalsa, nei suoi confronti esercitata, da parte dell' INAIL e/o dell' INPS.

Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la R.C.T..

#### **ESCLUSIONI PER LA R.C.T.**

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) la cui copertura assicurativa è stata resa obbligatoria e regolata dal D. Lgs. 7 settembre 2005, n.2091 relativamente alla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo restando quanto stabilito successivamente dalle Condizioni Particolari ;
- b) cagionati da furto o rapina;
- c) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o del Contraente o da lui detenute, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari;
- d) a cose che l'Assicurato o il Contraente abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari;
- e) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che non siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- f) conseguenti ad inquinamento del suolo, dell'acqua o dell'aria, salvo quanto previsto successivamente dalle Condizioni Particolari;
- g) derivanti alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari;
- h) conseguente a perdita, distruzione, deterioramento di denaro o titoli al portatore;

- i) determinati da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l) provocati durante il periodo di concessione in uso a terzi di impianti sportivi per lo svolgimento di attività di varia natura, fatta salva la responsabilità nascente dalla proprietà.

## **ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. ED R.C.O.**

La garanzia non comprende:

- i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- i sinistri derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo quanto previsto alle Condizioni Particolari;
- le malattie professionali, salvo quanto previsto dalla Condizioni Particolari.
- comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione e dalla presenza in qualsiasi forma dell'amianto;
- di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

L'assicurazione si intende estesa, in deroga ad ogni altra esclusione e/o limitazione, alle seguenti Condizioni Particolari:

### **Art1) PROPRIETA', E/O CONDUZIONE, E/O LOCAZIONE, OLTRE A OGNI ALTRA FORMA DI UTILIZZO DEI FABBRICATI, COMPRESI I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE**

Si conviene quanto segue:

- i fabbricati sono ubicati sull'intero territorio italiano, Repubblica di S. Marino e Stato Città del Vaticano;
- per fabbricati si intende: l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrato nonché le sue pertinenze, centrali termiche, impianti idrici, igienici, elettrici, comprese torri mobili di illuminazione, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di depurazione acque, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive e ponti radio, come pure gli impianti sportivi o altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquette, affreschi, quadri, statue e monumenti.
- Si comprendono altresì, a puro titolo indicativo e non limitativo: box, recinzioni, cortili, viali interni, strade private e simili, parchi, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive per giochi, tettoie, pensiline, muri di cinta e simili, cancelli, tribune, piste, palestre, piscine, botteghini, centri medico-sanitari, bar, ristoranti, foresterie, unità di tipo alberghiero, insegne e cartelli pubblicitari, ecc.

Gli immobili possono essere adibiti a qualsiasi uso, esercizio, manifestazione o spettacolo.

- I fabbricati devono intendersi assicurati nello stato di fatto costruttivo, strutturale e funzionale in cui si trovano, ed è facoltà dell'Ente di apportare agli stessi tutte le variazioni ritenute necessarie;
- Si conviene che vengono compresi i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 semprechè:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96;
- dall'evento siano derivati al terzo danneggiato a cose, la morte o lesioni personali.

#### Art.2) DANNI A COSE

La garanzia comprende anche i danni agli effetti personali, escluso denaro, preziosi e/o valori in genere, di proprietà degli sportivi e/o frequentatori e/o chi ne abbia la qualifica di terzo.

#### Art.3) USO DI MEZZI NON SOGGETTI ALLA D.LEGGE 7/09/2005 N 2091

La presente assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto dei suoi dipendenti, i quali a scopo di servizio e/o per ordine e conto dell'Assicurato stesso, utilizzino, a titolo esemplificativo e non limitativo: biciclette, tricicli, carrelli, falciatrici, vetture elettriche.

#### Art.4) COMMITTENZA AUTO

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa estensione di garanzia vale nei limiti dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

#### Art.5) R.C. PERSONALE DEI DIPENDENTI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti e degli altri dipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò nei

limiti dei massimali pattuiti per la RCT. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti dell'Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per la RCO.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

#### Art.6) PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E TECNICO

L'Assicurazione vale anche per il personale medico, paramedico e tecnico alle dipendenze della CONI Servizi SpA, per danni involontariamente cagionati a terzi, nell'esercizio delle loro specifiche competenze e funzioni svolte per la Contraente.

La garanzia comprende anche la responsabilità dei medici, paramedici e personale tecnico non alle dirette dipendenze della CONI Servizi SpA, per danni cagionati a terzi quando prestano la propria attività per conto dell'Assicurato. Fermo restando l'impegno dell'Assicurato di inviare in caso di sinistro, dietro richiesta della Società, l'elenco delle persone a favore delle quali viene prestata la garanzia.

Il massimale convenuto resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con l'Assicurato o tra loro.

La garanzia comprende altresì la responsabilità Civile verso Terzi derivante all'Assicurato dall'impiego in radiologia a scopi diagnostici e terapeutici di apparecchi a raggi X.

Sono compresi in garanzia anche i danni derivanti dalla somministrazione di sostanze medicamentose e farmaci, esclusi quelli anabolizzanti, strettamente legati a terapie e/o rese necessarie per gli esami radiologici e tutti i mezzi di radio-diagnostica, comprese le indagini contrastografiche; sono altresì compresi i trattamenti fisioterapici, la kinesi terapia, i massaggi e la ginnastica medica.

L'Assicurazione vale per i danni, cagionati nel periodo di effetto della polizza, che si manifestino entro la data di scadenza della polizza stessa e siano denunciati entro 30 giorni da quando la Contraente ne ha avuto conoscenza.

Qualora i soggetti previsti nella presente garanzia usufruiscano di altre polizze e/o coperture assicurative di Responsabilità Civile Professionale, l'assicurazione si intenderà operante in eccedenza alle garanzie e/o ai valori previsti nelle suddette polizze e/o coperture, ma sempre nei limiti del massimale previsto nel presente contratto.

#### Art.7) ATTIVITA' VARIE

L'Assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge:

- in qualità di esercente di parcheggi, garage, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio;
- dall'organizzazione di visite agli uffici, agli impianti sportivi, e ai fabbricati del Contraente/ Assicurato e/o di terzi;
- dall'organizzazione di corsi professionali e convegni; dalla partecipazione ad esposizioni e fiere;
- dall'attività di squadre antincendi del C.O.N.I. e/o C.O.N.I Servizi S.p.A.;
- dalla proprietà e/o esercizio di ambulatori medici dell'Istituto di Medicina di Scienza dello Sport e della Federazione Medico Sportiva Italiana;
- all'operato di guardiani anche con uso di armi concesse da Autorità;

- all'attività di bar e ristorazione, dall'esistenza di mense ed attività sociali, assistenziali, ricreative direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale semprechè sussista la responsabilità del Contraente;
- da manifestazioni organizzate dal C.O.N.I. e/o C.O.N.I. Servizi S.p.A.;
- da attività di pulizia e manutenzione di quanto descritto alla voce fabbricati, direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale semprechè sussista la responsabilità della Contraente;
- da proprietà di cani da guardia;
- in qualità di organizzatore di centri ricreativi estivi od invernali; dalla gestione di attività cinematografiche e teatrali purché effettuate direttamente dal Contraente;
- attività di vigilanza svolta da carabinieri, agenti di polizia e istituti privati di vigilanza.

#### Art.8) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende il risarcimento dei danni a mezzi di trasporto, ad eccezione dei natanti, sotto carico e scarico e dagli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolgono le anzidette operazioni. Sono peraltro esclusi i danni alle cose trasportate su tali mezzi nonché i danni da furto.

#### Art.9) R.C. PROVE ED ESAMI AL FINE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE

Premesso che il Contraente al fine di assumere il personale occorrente effettua selezioni e prove pratiche si conviene che sono considerati terzi gli operai e gli apprendisti che eseguono un saggio delle loro capacità tecniche e professionali, i candidati all'assunzione in genere, nonché i componenti della commissione di esame.

#### Art.10)FONTI RADIOATTIVE DEI CENTRI MEDICO-SANITARI

- a) L'assicurazione comprende i danni derivati dalla detenzione e dall'uso delle fonti radioattive limitatamente alle apparecchiature utilizzate nel solo settore sanitario;
- b) l'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato osservi le norme vigenti in materia, nonché le prescrizioni della competente autorità. L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme e alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse;
- c) l'Assicurato accorda alla Società la facoltà di ispezionare il rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi contrattuali;
- d) l'assicurazione vale per i danni cagionati nel periodo di effetto della polizza che si manifestino e siano denunciati alla Società entro un anno dalla data di scadenza della polizza stessa;
- e) il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.



#### Art.11)ARTIGIANI UTILIZZATI NELL'AMBITO AZIENDALE

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nel rispetto della vigente legislazione in materia di disciplina del lavoro, dell'opera di artigiani per l'esecuzione di parte di lavori, resta convenuto che viene riconosciuta la qualifica di terzi a detti artigiani, nei limiti dei massimali R.C.O., per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali.

Sono inoltre compresi in garanzia i danni imputabili all'Assicurato e cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

Al riguardo l'Assicurato dichiara di tenere regolari evidenze amministrativo-contabili di detti artigiani.

#### Art.12)FORNITORI COME TERZI

Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di ditte quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possano prendere parte a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante l'oggetto dell'assicurazione.

La garanzia è operante sempreché i danni siano conseguenti a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'Art. 2049 del Codice Civile.

#### Art.13) DIPENDENTI NON INAIL

Sono considerati terzi i dipendenti non soggetti all'assicurazione infortuni di legge, limitatamente agli infortuni subiti in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione R.C.O..

#### Art.14)COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DEI LAVORI

L'assicurazione comprende i danni alle cose che si trovano nell'abito di esecuzione di lavori che per volume e peso non possono essere rimosse.

Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 1.000,00, e fino alla concorrenza massima di €250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

#### Art.15)DICHIARAZIONI INESATTE SUL RISCHIO

Si da atto che ogni errore, omissione, inesatta dichiarazione e imprecisa individuazione di un qualsiasi rischio che non sia frutto di dolo in cui l'Assicurato sia incorso all'atto della stipula del contratto e durante il corso di esso, non determina nullità di garanzia, decadenza del diritto di indennizzo, applicazione della regola proporzionale, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio di base al vero stato

di rischio salvo che non si sia in presenza di aggravamento tale che, se conosciuto, non avrebbe consentito l'assicurazione.

#### Art.16)INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale R.C.T. pattuito in polizza, con un limite del 10% del massimale stesso. Per detti danni rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 2.000,00.

#### Art.17)RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le consociate e/o consorelle (e loro dipendenti), direttamente o indirettamente collegate con il Contraente/Assicurato.

#### Art.18)DANNI A TERZI ARRECATO DA PERSONALE NON DIPENDENTE

Premesso che l'Assicurato per l'espletamento dell'attività svolta si può avvalere dell'opera di personale non alle sue dipendenze, si conviene che è compresa in garanzia la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto o nell'interesse dell'Assicurato medesimo.

La presente garanzia opera a condizione che l'attività svolta da tale personale risulti dalla documentazione amministrativa-contabile in mani del Contraente.

#### Art.19)PLURALITA' DI ASSICURATI

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazione di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo, sempre nei limiti convenuti, sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

#### Art.20)DIPENDENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE SICUREZZA

Viene riconosciuta la qualifica di assicurato anche al dipendente designato come responsabile del servizio di protezione e prevenzione, per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'art. 8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994.

In caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti.

#### Art.21)SORVEGLIANZA, PULIZIA, RIPARAZIONE E COLLAUDO

Resta convenuto che rientrano nel novero di terzi, limitatamente alle sole lesioni corporali, i titolari e i dipendenti delle altre Ditte trovatisi negli ambienti di lavoro per eseguire l'attività di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato.

La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attività.

#### Art.22)INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga delle "Esclusioni" previste nelle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia si estende alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza. Il limite per tale garanzia è di € 500.000,00, con una percentuale a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di €2.000,00, ed un massimo di €20.000,00.

#### Art.23)DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi, la garanzia comprende i danni alle cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute, fino alla concorrenza del 10% del massimale indicato in polizza. Resta comunque ferma l'esclusione dell'assicurazione dei danni alle cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia.

#### Art.24)MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'assicurazione viene prestata anche per le malattie professionali.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

L'estensione non ha effetto per quei dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile, per le malattie che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Resta altresì stabilito che per questa estensione il massimale per sinistro R.C.O. previsto in polizza rappresenta il limite massimo di esborso della Società per ogni

fatto che abbia dato origine a malattie professionali indipendentemente dal numero delle persone danneggiate.

**Art.25)ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutti i paesi del mondo.

**Art.26)PROROGA TERMINI DI REGOLAZIONE PREMIO**

I termini per la comunicazione dei dati necessari alla regolazione del premio si intendono elevati a giorni 90, mentre quelli per il pagamento dell'eventuale premio a conguaglio sono elevati a giorni 45.

**Art.27)FRANCHIGIE E/O SCOPERTI**

Per i danni a cose è prevista una franchigia assoluta di €500,00 (cinquecento) fermo restando che, in caso di danni previsti nelle garanzie che contemplino franchigie superiori, si intenderanno applicate queste ultime.

-----

**Dato per la formulazione del premio: retribuzioni 2010 €36.000.000,00 (trentaseimilioni/00)**

**SITUAZIONE SINISTRI ULTIMI 3 ANNI (31.12.2007 – 31.08.2010)**

<b>TOTALE SINISTRI</b>	<b>N° 29</b>
<b>LIQUIDATI</b>	<b>N° 13 PER UN TOTALE DI €15.039,00</b>
<b>S.S.</b>	<b>N° 5</b>
<b>RISERVA</b>	<b>N° 11 PER UN TOTALE DI €41.427,00</b>